

Patto con il Fisco
e ravvedimento:
la guida
per le partite Iva

CONCORDATO PREVENTIVO

LE VERIFICHE FINALI PER LE PARTITE IVA

Il test di convenienza per decidere se aderire al reddito proposto dal Fisco con la possibilità di sfruttare la sanatoria del Dl Omnibus per gli anni 2018-2022

Le imposte dovute

La riduzione dell'evasione resta la finalità dello strumento

Il tema dell'equità fiscale va temperato con le difficoltà dell'azione amministrativa e il rischio di sottrazione al prelievo

Loredana Carpentieri*

Se inquadrato nella prospettiva dell'imposta personale e progressiva sul reddito complessivo immaginata da Cosciani negli anni Sessanta del secolo scorso, il concordato preventivo biennale di recente introduzione sembra essere l'ennesima spallata a quell'imposta. Ma quella imposta ha cominciato a perdere i propri contorni già nel passaggio dal disegno originario a quello che si è inverte nella riforma degli anni 70. Cosciani, che lo aveva capito perfettamente, non a caso si dimise dalla Commissione che presiedeva.

Da allora il processo di "svuotamento" della base imponibile dell'Irpef è inesorabilmente proseguito. L'impo-

sta immaginata da Cosciani, bella e condivisibile in linea teorica, era quasi impossibile da realizzare in pratica.

Oggi le critiche mosse al concordato preventivo biennale sono più di una. Prima di tutto, quella di applicare l'imposta su un reddito diverso da quello effettivo. Vero: ma il mito della tassazione del reddito effettivo è caduto da tempo; la ricerca del reddito effettivo ha spesso ceduto alle esigenze di semplificazione nella determinazione e nella verifica delle basi imponibili. E sappiamo che le basi imponibili ai quali si rivolge questo concordato non sono così facili da verificare per le attuali forze dell'amministrazione finanziaria, né quantitativamente né qualitativamente.

Nell'attuale modello di au-

totassazione, sull'amministrazione grava il rischio di non riuscire a controllare, se non in minima percentuale, quello che i contribuenti dichiarano. Sulla platea di professionisti e imprese di medie e piccole dimensioni i controlli sono, oltre che quantitativamente insufficienti (riguardando ogni anno meno del 5% delle partite Iva), anche difficili, perché il Fisco non riesce ad avere - su questi



soggetti – tutte le informazioni da terzi che invece ottiene quando si tratta di controllare redditi “intermediati” da sostituti d’imposta.

L’autotassazione si è rivelata un modello inefficiente nei confronti di professionisti e imprese che operano nei confronti di consumatori finali e magari in assenza di una sede fissa e “visibile”: per questi soggetti la fedeltà del dichiarato è direttamente proporzionale alla percezione della probabilità di essere controllati e, per affrontare questa evasione diffusa, sarebbe certamente più efficiente un controllo globale sulla credibilità dei redditi dichiarati.

Si potrebbe obiettare che oggi il fisco dispone di nuovi strumenti per scoprire dove si annida l’evasione, come la fatturazione elettronica o le comunicazioni giornaliere sulle transazioni via Pos; ma chi non fatturava prima, non ha cominciato a fatturare con l’introduzione della fattura elettronica. Quanto alle transazioni via Pos, il fisco può essere truffato anche senza ricorrere ai contanti. Basta utilizzare, per i pagamenti, terminali distinti: uno palese, su cui far transitare una parte delle operazioni commerciali e uno che finisce in un conto estero; o basta utilizzare una carta ricaricabile intestata a un prestanome.

Il concordato preventivo spezza il paradigma usuale dell’applicazione delle imposte sui redditi; rispetto al sistema ordinario in cui il contribuente dichiara (o, meglio, dovrebbe dichiarare) i redditi effettivamente prodotti e l’obbligazione tributaria così definita cambia – salvo ravvedimento – solo per effetto di un accertamento tributario, nel

concordato preventivo il contribuente, ancor prima che si realizzi il presupposto d’imposta, conosce la proposta elaborata dall’Amministrazione finanziaria (usando non solo i dati dichiarati dal contribuente), la valuta e sceglie se fare una sorta di “scommessa” sulla redditività della propria attività.

La forfettizzazione dell’imponibile è conseguenza dell’adesione del contribuente e proprio questa adesione sfuma i profili di contrasto con il principio di effettività della capacità contributiva: il concordato è un regime che il contribuente può scegliere e che, dunque, non intacca il suo diritto di determinare il carico tributario in via ordinaria nel pieno rispetto del principio di effettività. La stessa Corte costituzionale in passato (sentenza 172 del 1986, ordinanze 161 del 1988 e 393 del 1997) ha qualificato l’«esclusiva facoltà di scelta» in capo ai contribuenti come «la più efficace garanzia dei loro interessi» in funzione di “un personale giudizio di convenienza” sul regime cui aderire.

Si potrebbe ancora obiettare che il consenso del contribuente non è davvero libero, perché chi decide di non aderire vede aumentare la possibilità di essere assoggettato a verifica fiscale. Non sembra, ad avviso di chi scrive, un’obiezione insuperabile: chi sceglie di rimanere assoggettato a tassazione nelle modalità ordinarie sul reddito effettivo, dichiarandolo correttamente, non dovrebbe “temere” le verifiche del fisco.

Resta il tema dell’equità, sia verticale che orizzontale, relativa all’applicabilità di un’imposta sostitutiva con aliquote comprese tra il 10 e il 15% (in-

versamente proporzionali al grado di affidabilità fiscale del contribuente risultante dal suo punteggio Isa) sulla parte di reddito concordato che eccede il reddito dichiarato nel 2023. Equità verticale, perché questa imposta sostitutiva rende regressiva l’imposizione sul reddito; equità orizzontale, perché si determina una disparità di trattamento tra contribuenti che nel biennio 2024-2025 dichiarano, con il concordato preventivo, lo stesso ammontare di reddito, per il solo fatto che alcuni di essi hanno avuto nel 2023 un reddito inferiore. Ma questo è il tema generale delle flat tax incrementali che premiano, con una tassazione agevolata, chi “migliora” il proprio reddito rispetto al passato. Sono misure che potrebbero innescare anche processi di crescita delle attività e che sarebbe comunque opportuno estendere anche ai pur contenuti incrementi reddituali dei dipendenti.

La verità è che l’equità fiscale che tutti vorremmo non è facile da perseguire di fronte a categorie di contribuenti che vantano possibilità di evasione tra loro molto diverse. Se dalla teoria si scende sul piano della realtà, cercando di temperare equità ed efficienza dell’azione amministrativa, dobbiamo prendere atto che la partecipazione alle spese pubbliche è funzione non solo e non tanto della capacità contributiva quanto della possibilità di essere sottoposti a controllo. Servono nuovi strumenti: il concordato preventivo, pur se perfettibile, potrebbe essere una sperimentazione in questo senso. ●

**Ordinario di diritto tributario
all’università Parthenope di Napoli*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

4,2%

La quota dei controlli

I contribuenti soggetti a Isa su cui sono stati effettuati controlli sostanziali sono il 4,2% dell’intera platea



Al debutto.

Il concordato preventivo biennale si applica a partire dagli anni d'imposta 2024 e 2025